



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENAZZO PAOLO

Seduta del 29/10/2020

FATTO

Parte ricorrente afferma:

- di essere beneficiario di n. 11 BFP della serie Q/P;
- che alla scadenza l'intermediario ha liquidato una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, in particolare per il periodo 21-30 per il quale non risultano apposti timbri modificativi. Chiede quindi che venga riconosciuto per gli anni dal 21mo al 30mo il diritto a ottenere l'applicazione delle condizioni apposte sul retro del BFP e conseguentemente come dovuto l'importo di euro 4.137,31.

Con le controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- ciascun buono in questione è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte di ciascun buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%);



- il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al 20° anno;
 - mediante l'impiego dei moduli della serie P e l'apposizione dei timbri, gli uffici postali hanno operato conformemente all'art. 5 del DM, nell'attesa dell'emissione dei nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato, oltre a riflettere le esigenze finanziarie del paese;
 - al momento del rilascio dei BFP, il cliente era a conoscenza degli effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 1986, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da recenti pronunce di merito;
- Chiede quindi che il ricorso venga rigettato in quanto inammissibile e/o inaccoglibile e/o infondato.

In sede di repliche, il ricorrente precisa che le proprie tesi sono confermate dal costante orientamento dei Collegi ABF, oltre che la condotta dell'intermediario non conforme alla normativa applicabile.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio riguarda il diritto del cliente a vedersi rimborsati buoni fruttiferi secondo le condizioni originarie di cui ai buoni medesimi.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che tutti i buoni in controversia:

- presentano un timbro modificativo della serie di appartenenza, da P a Q/P;
- presentano sul retro un timbro attestante la modifica dei rendimenti sino al 20mo anno riferiti alla serie Q/P;
- risultano essere stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986 8e, in particolare, nelle date del 26.8.1986, 25.8.1987, 30.8.1988, 15.11.1988, 26.8.1986 e 22.12.1986)

Questo Collegio non può che richiamarsi alla recente decisione del Collegio di Coordinamento del 3.4.2020, che ha formulato i seguenti principi di diritto:

1) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli;

2) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto;

3) quanto al periodo 21mo-30mo anno, "(...) *Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore,*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta (...)"

Applicando siffatti principi nel caso di specie, si ritiene che la domanda del cliente possa trovare accoglimento nei limiti di quanto sopra.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA